

Relazione (ex art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 5 novembre 1998 n. 437 ed (Art. 73 Regolamento Consob 11971/99)) sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata presso la sede della Società in Milano via Bonfadini n. 148 per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2010.

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;

Signori Azionisti,

Il bilancio civilistico al 31 dicembre 2009 della Vostra Società presenta una perdita di Euro 334.057.169,00. Per l'analisi dei risultati e l'andamento della gestione si rinvia alla relazione ed alla note illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione riunitosi in data 29 marzo 2010 ha deliberato di sottoporre alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea degli azionisti di Risanamento S.p.A., preso atto della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di Revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2009.

delibera

- a) di approvare la Relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.
- b) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad euro 334.057.169,00."



2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2010 – 2011 – 2012. Determinazione del relativo compenso

Signori Azionisti,

in occasione dell'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009 scade il mandato conferito al Collegio Sindacale in carica per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, come nominato dall'assemblea del giorno 2 maggio 2007.

L'assemblea è quindi chiamata, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dello statuto sociale a:

- nominare sindaci effettivi e supplenti
- nominare il presidente del Collegio Sindacale
- determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale

Al riguardo Vi Ricordiamo che la nomina del Collegio Sindacale avviene, ai sensi di legge e dell'art. 21 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia, sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno 1'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare, contestualmente al deposito delle stesse, copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.

Le liste presentate devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le informazioni relative ai soci presentatori, con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le dichiarazioni dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies Regolamento Consob n. 11971/99 con questi ultimi.

Riguardo ai rapporti di collegamento tra liste, si invitano i soci a prendere visione delle raccomandazioni formulate dalla Consob, con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009.

La lista per la quale non vengano osservate le disposizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ult. Comma cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e



controllo ricoperti dai candidati Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei curricula depositati presso la sede sociale, curandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Si segnala altresì che, nel caso di presentazione di più liste, troverà applicazione l'art. 148, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 58/98.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni precedenti l'Assemblea sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, in applicazione dell'art. 144 sexies, comma 5 del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. di cui sopra, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

In osservanza della legge e dello statuto sociale, l'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Si precisa che i Sindaci effettivi e supplenti nominati dall'assemblea restano in carica per tre esercizi – e quindi scadono alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica – e sono rieleggibili.



3. Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

la sempre maggiore complessità del quadro normativo di riferimento e il conseguente incremento dei casi di esposizione a responsabilità patrimoniale diretta da parte degli Organi sociali delle Società Quotate, ha reso sempre più diffuso anche nel nostro Paese il ricorso all'assicurazione dei rischi professionali degli Amministratori e dei Sindaci, ovvero alla cosiddetta Directors' and Officers Laibility Insurance – D&O.

Attualmente, infatti, molte Società quotate si avvalgono di tale strumento volto a fornire ai propri Amministratori, Sindaci e Dirigenti una forma di tutela nell'esercizio delle loro funzioni, con particolare riferimento ai processi decisionali ed alle conseguenti assunzioni di responsabilità.

In relazione a ciò, Vi proponiamo di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare una polizza assicurativa D&O a termini e condizioni standard nella prassi del mercato assicurativo, adeguata allo svolgimento dell'attività della Risanamento e del Gruppo.

La copertura è volta a tenere indenni da perdite patrimoniali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, i Dirigenti muniti di poteri, in relazione a fatti compiuti nell'esercizio delle cariche ricoperte, delle deleghe ricevute, dei rispettivi incarichi e anche delle procedure adottate dalla nostra società. La copertura potrà valere, ovviamente, nei soli casi in cui gli autori delle violazioni abbiamo commesso il fatto senza dolo alcuno.

Le condizioni essenziali della polizza di cui si chiede l'autorizzazione sono le seguenti:

massimale: euro 100 milioni per periodo assicurativo

durata: 12 mesi, rinnovabili di anno in anno

premio annuo: non superiore al 3 per mille, oltre le imposte di legge, calcolato sul massimale di polizza.

Vi proponiamo inoltre di conferire all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere per definire, alla scadenza della polizza, il rinnovo della stessa alle migliori condizioni di mercato, con la possibilità di ridefinire il premio annuo in relazione ai necessari adeguamenti dovuti a mutamenti della realtà aziendale.

Milano, 29 marzo 2010